



## **Relazione per l'Assemblea straordinaria del 19 ottobre 2018**

**Approvazione di un nuovo Statuto sociale in relazione  
all'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo:  
delibere inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria al fine di discutere e deliberare in merito all'approvazione di un nuovo testo statutario in relazione all'adozione da parte di Unione di Banche Italiane Società per azioni (**UBI Banca** o la **Banca**) del modello monistico di amministrazione e controllo.

\* \* \*

## **1. LE RAGIONI ALLA BASE DELLA SCELTA DEL MODELLO MONISTICO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

In data 1 aprile 2007, con il perfezionamento dell'operazione di fusione per incorporazione di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. nell'allora Banche Popolari Unite S.c.p.A., l'incorporante Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni – ora Unione di Banche Italiane Società per azioni - aveva adottato il sistema dualistico di amministrazione e controllo, fondato sulla presenza (i) di un Consiglio di Sorveglianza, con funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e di controllo, e (ii) di un Consiglio di Gestione, con funzioni di gestione. Tale sistema di amministrazione e controllo era stato ritenuto quello più adeguato alla natura di banca popolare e alle complessive esigenze di *governance* del Gruppo UBI Banca, al fine di consentire una maggiore tutela e rappresentanza degli azionisti-soci per il tramite del Consiglio di Sorveglianza.

Durante gli ultimi anni – in particolare a partire dal 2014 – la Banca ha attraversato un'importante fase di profondi cambiamenti con riferimento al proprio assetto societario. In particolare, si segnala:

- la modifica dello statuto deliberata dall'assemblea del 10 maggio 2014 ai fini dell'allineamento della propria *governance* alle migliori pratiche italiane ed estere (la c.d. "popolare integrata");
- la trasformazione da società cooperativa per azioni (S.c.p.A.) in società per azioni (S.p.A.) deliberata dall'assemblea del 10 ottobre 2015, in attuazione del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (il c.d. "Decreto Banche Popolari");
- la fusione per incorporazione in UBI Banca, deliberata dall'assemblea della Banca in data 14 ottobre 2016 e conclusasi nel febbraio 2017, delle sette banche territoriali del Gruppo UBI Banca (Banca Regionale Europea S.p.A., Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Banca Carime S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A. e Banca di Valle Camonica S.p.A.), che ha segnato il passaggio da un modello di gruppo di tipo "federale" al modello di "Banca Unica";
- l'ampliamento del perimetro operativo a seguito dell'operazione di acquisizione e successiva incorporazione in UBI Banca - operazione conclusasi complessivamente nel febbraio 2018 - di Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. (poi Banca Tirrenica S.p.A.), Nuova Banca delle Marche S.p.A. (poi Banca Adriatica S.p.A.) e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. (poi Banca Teatina S.p.A.), unitamente a quella delle rispettive controllate Banca Federico del Vecchio S.p.A. e CARILO-Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A.;
- la parallela continuazione del processo di semplificazione del perimetro societario del Gruppo UBI Banca, con una riduzione molto significativa del numero delle società controllate dal 2007 ad oggi.

In considerazione dei suddetti cambiamenti, il Consiglio di Sorveglianza e il Consiglio di Gestione della Banca, nell'ambito del rispettivo processo di autovalutazione anche in conformità alla normativa regolamentare di vigilanza, hanno rilevato l'opportunità di avviare approfondimenti sulla *governance* di UBI Banca, valutando altresì il passaggio a un diverso sistema di amministrazione e controllo.

Inoltre, con l'avvio in data 4 novembre 2014 del *Single Supervisory Mechanism*, in forza del quale sono stati assegnati alla Banca Centrale Europea compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale con vigilanza diretta sulle banche significative (ivi compresa UBI Banca), è emersa l'esigenza di adottare modelli di *governance* chiaramente comprensibili anche in ambito sovranazionale.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, in data 11 maggio 2017 il Consiglio di Sorveglianza ha condiviso l'opportunità di una complessiva valutazione del modello di *governance* del Gruppo UBI e dei suoi meccanismi di funzionamento.

Le valutazioni riguardanti il modello di *governance* e i relativi meccanismi di funzionamento sono state affidate a una commissione appositamente costituita in seno al Consiglio di Sorveglianza (la "**Commissione Governance**"), composta dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario e dai due Vice Presidenti del Consiglio di Sorveglianza, nonché dal Presidente del Comitato per il Controllo Interno e avente il compito di individuare il modello di *governance* più idoneo nel concreto ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli di UBI Banca e del Gruppo UBI Banca tenuto conto degli obiettivi strategici.

In via preliminare, la Commissione Governance, anche avvalendosi del supporto di qualificati esperti, ha valutato la possibilità di effettuare interventi di miglioramento del sistema dualistico, ma la particolare complessità e incertezza di tali interventi ha portato la Commissione Governance a ritenere opportuno il passaggio a un diverso sistema di amministrazione e controllo.

In tale contesto, la Commissione Governance ha inoltre valutato non favorevolmente l'opzione di un'adozione del sistema tradizionale di amministrazione e controllo, in quanto detto sistema, pur consentendo di accentrare in un unico organo – il Consiglio di Amministrazione – la funzione di supervisione strategica e quella di gestione, affida la funzione di controllo a un organo – il Collegio Sindacale – esterno all'organo con funzione di supervisione strategica. In merito, è stata rilevata la tendenza delle società ad avvalersi di sistemi di *governance* che assicurino l'interazione e lo scambio continuo di informazioni tra gli organi societari, in particolare mediante l'attribuzione della funzione di controllo ad un organo in stretto contatto con quello che svolge la funzione di supervisione strategica, risultando inoltre detti sistemi di *governance* più riconoscibili a livello europeo e internazionale.

Alla luce di quanto esposto, la Commissione Governance ha valutato positivamente l'adozione del sistema monistico di amministrazione e controllo, che, come noto, si caratterizza per lo svolgimento della funzione di controllo da parte di alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione facenti parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Le valutazioni della Commissione Governance sono state condivise dal Consiglio di Sorveglianza nella riunione del 12 dicembre 2017.

Come in parte già evidenziato, il sistema monistico presenta i seguenti vantaggi:

- accentramento della funzione di supervisione strategica e della funzione di gestione in un unico organo – il Consiglio di Amministrazione – con un'ottimizzazione, inoltre, della snellezza e dell'efficienza del processo decisionale, ferma restando la possibilità del Consiglio di Amministrazione di delegare propri poteri nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie al Consigliere Delegato - il quale potrebbe assumere, in tali ambiti e in attuazione degli indirizzi strategici definiti dal Consiglio, la funzione di gestione corrente - ovvero a comitati e/o manager nell'ambito di un equilibrato sistema di deleghe;
- rafforzamento dell'efficacia dei comitati endoconsiliari, tenuto conto che gli stessi si trovano incardinati nell'organo con funzioni di gestione oltre che di supervisione strategica;
- partecipazione della funzione di controllo alle decisioni strategiche: la composizione dell'organo di controllo – il Comitato per il Controllo sulla Gestione – con componenti che fanno parte anche del Consiglio di Amministrazione rafforza l'attività della funzione di controllo, replicando la positiva esperienza maturata sotto tale profilo con l'attuale sistema dualistico di amministrazione e controllo che vede l'accentramento delle funzioni di supervisione strategica e di controllo all'interno del Consiglio di Sorveglianza;

- ottimizzazione dei flussi informativi: la compresenza nel Consiglio di Amministrazione delle funzioni di supervisione strategica e di gestione e la presenza dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione favorisce la completezza e l'immediatezza della circolazione delle informazioni;
- la presenza del Consigliere Delegato nell'organo di supervisione strategica porta evidenti vantaggi in termini di condivisione ed allineamento tra il plenum consiliare che determina gli indirizzi strategici ed il soggetto al quale è assegnata la relativa attuazione, assicurando, pertanto, interazione e dialettica tra le diverse componenti del Consiglio;
- presenza preponderante di consiglieri indipendenti e/o non esecutivi che contribuiranno attivamente al processo di *check and balance* nei confronti della componente esecutiva del Consiglio di Amministrazione;
- ampliamento degli ambiti deliberativi riservati all'Assemblea dei soci, con l'attribuzione alla stessa della competenza in ordine all'approvazione del bilancio e del complesso delle politiche di remunerazione e incentivazione, nonché alla nomina del *plenum* consiliare;
- riconoscibilità a livello internazionale: il modello monistico è ampiamente diffuso nei paesi avanzati, non rappresentando quindi un ostacolo ai fini di eventuali interventi di investitori esteri, né dell'applicazione delle norme regolamentari delle autorità di vigilanza.

Con riferimento all'applicazione del sistema monistico di amministrazione e controllo nella realtà di UBI Banca, sono state individuate le seguenti principali direttrici:

- **chiara individuazione di ruoli e responsabilità tra gli organi della banca**, e in particolare:
  - l'allocazione in capo al Consiglio di Amministrazione delle competenze attualmente attribuite al Consiglio di Sorveglianza quale organo con funzione di supervisione strategica e al Consiglio di Gestione quale organo con funzione di gestione, ferma restando la possibilità del Consiglio di Amministrazione di delegare propri poteri nei limiti delle disposizioni normative e statutarie;
  - la presenza di Comitati endoconsiliari (Comitato Rischi, Comitato Remunerazione, Comitato Nomine e Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati) che supportano - con compiti istruttori, consultivi e propositivi - il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento delle sue funzioni;
  - l'attribuzione al Comitato per il Controllo sulla Gestione dei poteri e dei compiti assegnati dalla normativa vigente all'organo con funzione di controllo e dal D.Lgs. n. 39/2010, al comitato per il controllo interno e la revisione contabile;
  - lo svolgimento da parte del Consigliere Delegato di attività gestionali nell'ambito dei poteri allo stesso delegati da parte del Consiglio di Amministrazione e con il supporto dei manager della Banca;
- **presenza preponderante di consiglieri non esecutivi e/o indipendenti**, in grado di assicurare una corretta ed equilibrata dialettica all'interno del Consiglio di Amministrazione e adeguati meccanismi di *check and balance* nei confronti del Consigliere Delegato e, più in generale, del *management*, con un'adeguata attività di monitoraggio delle scelte compiute dai medesimi;
- l'attribuzione di un **ruolo significativo al Presidente del Consiglio di Amministrazione**, volta a favorire (i) la concreta ed effettiva dialettica all'interno del Consiglio nonché (ii) l'efficace funzionamento dello stesso con l'apporto fattivo di tutti i consiglieri. Si precisa inoltre che particolare attenzione è stata posta anche con riferimento al ruolo del Presidente quale perno del *check and balance* nei confronti della componente esecutiva;
- **presenza di un sistema di flussi informativi adeguato e tempestivo**, all'interno degli organi sociali, fra gli organi sociali e fra gli organi sociali e le funzioni aziendali;
- **adeguato presidio del sistema dei controlli interni**.

## 2. IL NUOVO STATUTO DI UBI BANCA

Il testo del nuovo statuto sociale di UBI Banca (il "**Nuovo Statuto**"), approvato dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza – per i profili di competenza –, ha ottenuto la prescritta autorizzazione della Banca Centrale Europea in data 24 agosto 2018.

Il Nuovo Statuto è allegato *sub A* alla presente Relazione. Si precisa al riguardo che non si ritiene opportuno fornire una tavola di raffronto fra il testo in vigore e il Nuovo Statuto in quanto l'Assemblea sarà chiamata a deliberare in merito all'adozione di un nuovo statuto che comporta l'adozione di un nuovo modello di *governance* e le cui previsioni non sono facilmente confrontabili con le previsioni dello Statuto sociale in vigore.

### **2.1 Costituzione, denominazione, durata e sede della Società (Articoli da 1 a 3 del Nuovo Statuto)**

Gli articoli in esame non hanno subito particolari modifiche a seguito dell'adozione del sistema monistico. Peraltro, si è proceduto a meglio identificare la denominazione abbreviata della Banca (da UBI Banca a UBI Banca S.p.A.) e a semplificare i riferimenti alla fase costitutiva della Banca (Articolo 1), nonché a inserire tra le sedi operative, oltre a Bergamo e Brescia, anche Milano (Articolo 3).

### **2.2 Oggetto sociale (Articolo 4 del Nuovo Statuto)**

Le disposizioni del Nuovo Statuto in materia di oggetto sociale risultano di fatto allineate a quelle dello statuto in vigore.

### **2.3 Capitale sociale, soci e azioni (Articoli da 5 a 8 del Nuovo Statuto)**

In connessione con l'adozione del sistema monistico, l'eventuale delega da parte dell'Assemblea dei soci ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c. e ad emettere obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420 ter c.c. viene riferita al Consiglio di Amministrazione, anziché al Consiglio di Gestione (Articolo 5).

Inoltre, sono previste:

- l'introduzione della possibilità di emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi (Articolo 8);
- l'eliminazione dei seguenti articoli statutari attualmente in vigore:
  - articolo 8, avente per oggetto la possibilità per la Società di procedere all'esecuzione forzata delle azioni della Società stessa in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni del socio verso la medesima;
  - articolo 10, avente per oggetto la fissazione del limite del 5% del numero totale delle azioni con diritto di voto di UBI Banca, introdotto ai sensi del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con Legge 24 marzo 2015, n. 33, ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea dei soci della Banca fino alla data del 26 marzo 2017: tale eliminazione è legata al fatto che, essendo decorso quest'ultimo termine, è venuta meno l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo in esame.

### **2.4 Organi sociali (Articolo 9 del Nuovo Statuto)**

Viene modificata l'elencazione degli organi sociali della Banca, essenzialmente per adeguarla alla configurazione dell'assetto di governo societario nel sistema monistico. Nel dettaglio, sono previsti i seguenti organi sociali:

- Assemblea dei soci
- Consiglio di Amministrazione
- Comitato per il Controllo sulla Gestione
- Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Consigliere Delegato
- Direzione Generale

Fra gli organi sociali destinati a venire meno è compreso il Collegio dei Probiviri, in quanto si tratta di una figura poco coerente con lo schema della società per azioni. Conseguentemente, è prevista l'eliminazione dell'articolo 43 del vigente statuto sociale, in quanto relativo alla disciplina del suddetto organo, nonché di qualsiasi riferimento all'organo medesimo nell'ambito del testo statutario.

## 2.5 *L'Assemblea dei soci (Articoli da 10 a 18 del Nuovo Statuto)*

L'adozione del modello monistico comporta un ampliamento delle competenze dell'Assemblea dei soci, in quanto, ai sensi della vigente normativa, vengono traslate in capo all'Assemblea dei soci alcune attribuzioni ora affidate al Consiglio di Sorveglianza e, tra le altre, l'approvazione del bilancio di esercizio.

Di seguito si evidenzia, in sintesi, il complesso delle competenze attribuite all'Assemblea ordinaria dei soci dal Nuovo Statuto:

- nominare e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione, ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente, e i membri del Consiglio di Amministrazione che fanno parte anche del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ivi incluso il relativo Presidente;
- determinare il compenso degli organi sociali, secondo quanto illustrato al punto "Compensi per le cariche sociali" di cui al paragrafo 2.5;
- deliberare in merito all'azione di responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- conferire e revocare l'incarico di revisione legale dei conti;
- approvare (i) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione e del personale; (ii) i piani di remunerazione/incentivazione basati su strumenti finanziari; (iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica; (iv) un rapporto più elevato di quello di 1:1 fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante e comunque nel rispetto del limite massimo stabilito dalla normativa *pro tempore* vigente;
- approvare il bilancio di esercizio, ivi compresa la deliberazione in merito alla ripartizione dell'utile;
- approvare il regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei soci;
- deliberare sulle altre materie attribuite dalla normativa e dallo statuto della Società alla sua competenza.

Il Nuovo Statuto, in continuità con quello vigente, prevede che qualora l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, fosse chiamata a deliberare in merito a una proposta riguardante un'operazione con parti correlate formulata dai competenti organi della Società in presenza dell'avviso contrario del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e avesse approvato tale proposta nel rispetto dei quorum deliberativi previsti dal presente Statuto, il perfezionamento di tale operazione sarà impedito qualora sia presente in Assemblea un numero di Soci non correlati rappresentante almeno il 5% del capitale sociale e la maggioranza di tali soci non correlati votanti abbia espresso il proprio voto contrario (c.d. *whitewash*). In sede straordinaria l'Assemblea dei soci si pronuncia in merito ad eventuali modifiche dello statuto della Società e alle altre materie alla stessa attribuite dalla normativa vigente.

Con riferimento alla convocazione, allo svolgimento dei lavori, ai diritti di voto e ai *quorum* costitutivi e deliberativi dell'Assemblea, il Nuovo Statuto non prevede sostanziali modifiche rispetto al testo in vigore ed è allineato alla vigente normativa relativa al sistema monistico di amministrazione e controllo. Difatti, oltre a modifiche di natura formale e alla fisiologica sostituzione dei riferimenti al Consiglio di Sorveglianza e al Consiglio di Gestione con quelli, a seconda dei casi e nel rispetto delle disposizioni di legge, al Consiglio di Amministrazione e al Comitato per il Controllo sulla Gestione, il Nuovo Statuto non presenta modifiche di carattere sostanziale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13.3 del Nuovo Statuto, se indicato dall'avviso di convocazione, è prevista la possibilità di intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e di esercitare il diritto di voto in via elettronica.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero, in assenza di questi, da altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione ovvero, in mancanza, dall'Assemblea medesima.

## **2.6 Il Consiglio di Amministrazione (Articoli da 19 a 25 del Nuovo Statuto)**

Come precedentemente evidenziato, il sistema monistico di amministrazione e controllo è basato sull'istituzione, ai sensi dell'art. 2409-*sexiesdecies* c.c., di un Consiglio di Amministrazione comprendente al suo interno alcuni componenti che a loro volta sono membri anche del Comitato per il Controllo sulla Gestione, quale organo con funzione di controllo.

Il Nuovo Statuto prevede la nomina da parte dell'Assemblea ordinaria di un Consiglio di Amministrazione composto da 15 membri di cui 5 anche componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, anche questi ultimi di nomina assembleare come richiesto dalle Disposizioni di Vigilanza per le Banche. Tra i membri del Consiglio di Amministrazione sono compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione si caratterizza per la presenza preponderante di Consiglieri non esecutivi e/o indipendenti: almeno due terzi dei Consiglieri devono infatti essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 21 del Nuovo Statuto (almeno 10 componenti su 15). Tale impostazione ha lo scopo di assicurare complessivamente una corretta ed equilibrata dialettica all'interno del Consiglio di Amministrazione e idonei meccanismi di *check and balance* sia nei confronti del Consigliere Delegato che del *management* della Banca.

I Consiglieri di Amministrazione restano in carica per tre esercizi, scadono con l'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

In materia di adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, le principali disposizioni del Nuovo Statuto prevedono (Articolo 25): (i) il Consiglio deve riunirsi almeno con cadenza mensile e le riunioni di regola, con criteri di tendenziale alternanza, si svolgono nella città di Bergamo, nella città di Brescia e nella città di Milano, ovvero, ove particolari circostanze lo richiedano, in altre località anche al di fuori dell'Unione Europea; (ii) la convocazione avviene, *inter alia*, su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta del Consigliere Delegato o di almeno quattro suoi componenti; (iii) la necessità, a fini deliberativi, della presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e del voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatta salva la necessità del voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica per la nomina/revoca del Consigliere Delegato, l'attribuzione/modifica/revoca delle relative deleghe e la determinazione del suo compenso, nonché per la sostituzione dei consiglieri cessati mediante cooptazione; (iv) la possibilità di partecipazione a distanza alle riunioni consiliari mediante l'utilizzo di idonei sistemi di telecomunicazione.

Alle riunioni sono di regola invitati, con funzioni consultive, il Direttore Generale (ove nominato), il Chief Financial Officer ed il Chief Risk Officer; possono altresì essere invitati i *manager* della Banca e quelli delle altre società del Gruppo per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche in via permanente, un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri.

### **Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione (Articolo 24 del Nuovo Statuto)**

Fatta eccezione per le materie riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione ai sensi della normativa e dello statuto sociale, il Consiglio ha il potere di delegare proprie attribuzioni a uno dei suoi membri che assume la qualifica di Consigliere Delegato – fermo quanto previsto per il caso di urgenza dall'art. 26.2 del Nuovo Statuto – o ad appositi comitati, composti da consiglieri e/o dirigenti ed altresì, entro limiti predeterminati di importo, al Direttore Generale (ove nominato), a dirigenti, quadri direttivi nonché ai preposti alle dipendenze. Ai fini del compimento di singoli atti o negozi il Consiglio potrà altresì delegare poteri a singoli suoi membri.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione svolge, in via esclusiva, tutti i compiti di supervisione strategica previsti dalla normativa, e così, tra l'altro, definisce e approva (i) il modello di *business*, gli indirizzi generali programmatici e strategici, gli obiettivi e le politiche di governo e gestione dei rischi della Banca e del Gruppo UBI Banca, ivi incluso il *Risk Appetite Framework* nonché le linee generali del processo di valutazione dell'adeguatezza dei fondi propri ; (ii) l'architettura complessiva del sistema dei controlli interni e in tale contesto l'approvazione delle regole con cui sono definiti i compiti e le responsabilità degli organi e delle funzioni di controllo e le relative modalità di coordinamento, assicurando che i responsabili delle funzioni di controllo come definite dalla normativa di vigilanza (ivi incluso il Responsabile Antiriciclaggio) abbiano accesso diretto agli organi aziendali, cui riferiscono periodicamente (e tempestivamente in caso di necessità) senza restrizioni o intermediazioni i risultati delle attività di controllo svolte; (iii) l'assetto di governo societario, organizzativo e amministrativo; (iv) i sistemi contabili e di rendicontazione.

Sono inoltre demandate all'esclusiva competenza del Consiglio anche le seguenti attribuzioni : (i) approvazione dei piani industriali/finanziari e dei budget della Banca e del Gruppo UBI Banca, nonché delle operazioni di acquisizione e dismissione e degli accordi aventi rilevanza strategica; (ii) approvazione del sistema delle deleghe con particolare riguardo a quelle in materia di erogazione del credito; (iii) approvazione della principale regolamentazione interna; (iv) la nomina e la revoca, su proposta del Comitato Rischi e sentito il Comitato per il Controllo sulla Gestione, dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo come definite dalla normativa vigente, ivi incluso il Responsabile Antiriciclaggio; (v) elaborazione delle politiche di remunerazione e incentivazione; (vi) definizione, su proposta del proprio Presidente, degli indirizzi e progetti relativi alle iniziative culturali e benefiche nonché all'immagine della Banca e del Gruppo; (vii) supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca; (viii) assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.

Al Consiglio di Amministrazione sono altresì riservate senza facoltà di delega e ferma comunque ogni competenza non delegabile in base alla normativa *pro tempore* vigente, tra l'altro, le seguenti materie: (i) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato; (ii) l'attribuzione, la modifica e la revoca di deleghe e poteri nonché il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più consiglieri; (iii) l'eventuale nomina e revoca del Direttore Generale e degli altri componenti della Direzione Generale, la definizione delle relative funzioni e competenze nonché la designazione dei primi riporti gerarchici del Consigliere Delegato e del Consiglio di Amministrazione della Banca nonché degli organi di amministrazione e controllo e della direzione generale delle società del Gruppo; (iv) la costituzione di un Comitato di Direzione presieduto dal Consigliere Delegato e composto da dirigenti responsabili delle principali funzioni aziendali, la cui composizione, poteri e regole di funzionamento sono disciplinati da uno specifico regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione; i componenti del Comitato di Direzione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto nella regolamentazione interna di funzionamento del Consiglio medesimo; (v) l'eventuale costituzione, su proposta del consigliere Delegato, di ulteriori Comitati Manageriali previsti dall'assetto organizzativo e la determinazione della composizione, delle competenze e dei relativi poteri; (vi) la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; (vii) in conformità a quanto previsto dall'art. 2365 c.c., la delibera di fusione e di scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis c.c., l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto della Banca disposizioni normative; (viii) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo; (ix) la definizione e la supervisione circa l'implementazione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati nonché in generale in materia di operazioni in conflitto di interesse e l'approvazione del relativo regolamento.

Il Consigliere Delegato, nell'ambito delle competenze a esso attribuite, ha facoltà di proposta per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Restano fermi i poteri consultivi, di istruttoria e proposta riservati dalla normativa vigente ai Comitati statuari.



### ***I requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione (Articoli 20 e 21 del Nuovo Statuto)***

Il Nuovo Statuto richiede che i Consiglieri di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento del proprio incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo statuto sociale.

In particolare, si richiede che i Consiglieri di Amministrazione siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, rispettino i criteri di competenza, correttezza, dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente, e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013, n. 36 (la CRD IV), per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

Il Nuovo Statuto prevede altresì requisiti di idoneità aggiuntivi in tema di professionalità e competenza rispetto a quelli individuati dalla normativa vigente (Articolo 20.7) e la presenza di almeno due componenti che siano iscritti al Registro dei Revisori Legali e che abbiano esercitato l'attività di revisione legale per almeno un triennio (Articolo 20.8).

Il Nuovo Statuto precisa altresì che la composizione del Consiglio deve assicurare l'equilibrio tra i generi; in particolare ciascuna lista contenente almeno tre candidati dovrà essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo dei candidati. In tal modo viene quindi superata la transitorietà delle disposizioni introdotte dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 (c.d. "Golfo-Mosca") in materia di parità tra i generi.

Il Nuovo Statuto prevede criteri rafforzati anche per quanto riguarda il requisito di indipendenza, dal momento che almeno i 2/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'Articolo 21 e che tale articolo statutario prevede l'adozione di un requisito di indipendenza particolarmente rigoroso: tale requisito, infatti, si ritiene soddisfatto qualora sia rispettata non solo la disciplina di cui all'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e all'art. 26 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ma anche quella dettata dal Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A..

Ulteriori vincoli alla nomina sono rappresentati dal rispetto del limite di 75 anni di età all'atto della nomina stessa e dal divieto di designazione alla carica di Presidente o Vice Presidente in caso di esercizio della specifica carica continuativamente per i tre mandati precedenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a comunicare tempestivamente il venir meno dei requisiti richiesti o il sopraggiungere di una causa di incompatibilità. Gli effetti del venir meno dei requisiti di idoneità in capo ai Consiglieri di Amministrazione sono disciplinati agli Articoli. 20.13 e 20.14.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che siano anche membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione – in aggiunta ai requisiti richiesti per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione – devono essere in possesso degli specifici requisiti di onorabilità e professionalità e devono assicurare il rispetto ai limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico di componente degli organi di controllo di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

In particolare, con riferimento ai limiti al cumulo degli incarichi, il Nuovo Statuto prevede che i Consiglieri che sono anche componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione non possono (i) essere amministratori esecutivi in altre società con ricavi totali superiori a 50 milioni di Euro o (ii) assumere cariche non esecutive in numero superiore a due in organi di amministrazione di altre imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi con ricavi superiori a 500 milioni di Euro, di imprese bancarie o finanziarie aventi un totale dell'attivo almeno pari a 5 miliardi di Euro, di imprese assicurative con un valore lordo di premi annui incassati almeno pari a 1 miliardo di Euro.

Inoltre, almeno due componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali e aver esercitato attività di revisore legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni.

Infine, tutti i membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono essere in possesso dei sopra richiamati requisiti di indipendenza di cui all'Articolo 21 del Nuovo Statuto.

#### ***Elezione del Consiglio di Amministrazione (Articolo 22 del Nuovo Statuto)***

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai Soci, secondo modalità coerenti – in particolare – con la normativa riguardante le società quotate.

Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente l'Assemblea in prima o unica convocazione e dovranno contenere il nominativo di almeno due e non più di quindici candidati, di cui almeno uno nella seconda sezione. Ciascuna lista dovrà essere divisa in due sezioni di nominativi, entrambe ordinate progressivamente per numero e dovrà indicare, separatamente, nella prima sezione i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione che dovranno essere indicati nella seconda sezione. La presentazione delle liste potrà avvenire anche attraverso i mezzi di comunicazione a distanza definiti dal Consiglio di Amministrazione secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.

Le liste dovranno inoltre essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con l'indicazione del numero di azioni e quindi della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta dai Soci presentatori e, nei termini stabiliti dalla normativa vigente, di una comunicazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, nonché ogni altra informazione richiesta dalla normativa *pro tempore* vigente. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, la relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea con le modalità previste dalla normativa vigente.

Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e comprensiva degli incarichi di amministrazione o di controllo ricoperti in altre società, nonché: (i) una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente e dallo Statuto nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta secondo lo schema che sarà preventivamente reso pubblico dalla Società, anche tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di Vigilanza, in materia di idoneità degli esponenti nonché delle eventuali disposizioni interne della Società in tema di requisiti dei Consiglieri; (ii) la loro accettazione alla candidatura.

Inoltre, ciascuna lista contenente almeno tre candidati dovrà: (i) essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo dei candidati, (ii) contenere un numero di candidati nella prima sezione per almeno la metà muniti dei requisiti di indipendenza (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore qualora dall'applicazione di tale quota non risulti un numero intero), mentre tutti i candidati della seconda sezione dovranno essere muniti dei requisiti di indipendenza di cui al presente Statuto e dalla normativa *pro tempore* vigente. Dovrà altresì contenere nella seconda sezione almeno due candidati muniti dei requisiti di cui all'Art. 20.8 (revisori legali).

Ciascun Socio e i Soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.

Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.

Ciascun Socio può votare una sola lista.

Il sistema di nomina si basa su un principio maggioritario volto comunque ad assicurare un'adeguata presenza delle minoranze all'interno degli organi sociali. In particolare, il Nuovo Statuto introduce la possibilità anche per la lista risultata terza per numero di voti di vedersi rappresentata, al ricorrere di determinate condizioni, nel Consiglio di Amministrazione.

All'elezione del Consiglio si procede come segue:

- a) nel caso di presentazione di più liste, sono prese in considerazione le prime tre che hanno ottenuto il maggior numero dei voti espressi dai Soci e che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente;
- b) b.1) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito meno del 15% dei voti espressi in Assemblea, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti dalla prima sezione 10 candidati e 4 dalla seconda sezione. Dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sarà tratto un candidato dalla seconda sezione. In tale caso, alla lista risultata terza per numero di voti ottenuti in Assemblea non spetterà alcun candidato, e ciò indipendentemente dal numero di voti ottenuti;
- b.2) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito una percentuale di voti espressi in Assemblea almeno del 15% ed inferiori al 30%, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti dalla prima sezione 9 candidati e dalla seconda sezione 4 candidati, mentre dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti 1 candidato della prima sezione e 1 candidato della seconda sezione. Nel caso in cui la lista risultata terza per numero di voti conseguiti in Assemblea abbia ottenuto più del 15% dei voti espressi, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti 9 candidati dalla prima sezione e 3 candidati dalla seconda sezione; 2 candidati saranno tratti dalla seconda sezione della lista risultata seconda per numero di voti ottenuti in Assemblea, mentre il restante candidato sarà tratto dalla prima sezione della lista risultata terza per numero di voti ottenuti in Assemblea;
- b.3) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito almeno il 30% dei voti espressi in Assemblea, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti 9 membri dalla prima sezione e 3 dalla seconda sezione, mentre dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti 1 candidato dalla prima sezione e 2 dalla seconda. In tale caso, alla lista risultata terza per numero di voti ottenuti in Assemblea non spetterà alcun candidato, e ciò indipendentemente dal numero di voti ottenuti.

Nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti non presenti un numero di candidati della prima e/o della seconda sezione sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere, i restanti consiglieri saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che abbia ottenuto almeno il 20% dei voti espressi in Assemblea; qualora non residuino dalla predetta lista ulteriori candidati, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa sempre nel rispetto dei requisiti richiesti per la nomina.

Con riferimento al meccanismo di nomina, sono inoltre previste, fra l'altro, le seguenti disposizioni:

- in caso di presentazione di una sola lista, nomina di tutti i Consiglieri a valere su detta lista, a condizione che questa abbia conseguito la maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria;
- in caso di mancata presentazione di alcuna lista ovvero per la nomina di quei Consiglieri che non è stato possibile trarre dalle liste presentate, attribuzione della relativa competenza all'Assemblea con deliberazione a maggioranza relativa, nel rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione previsti dalla normativa e dal Nuovo Statuto.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano, rispettivamente, ai candidati indicati al primo e secondo posto della prima sezione della lista dalla quale è stato comunque tratto il maggior numero dei Consiglieri ovvero, in caso di mancata presentazione di alcuna lista, ai membri nominati come tali dall'Assemblea. La carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione

spetta al candidato indicato al primo posto della seconda sezione della lista con il maggior numero di voti dalla quale non sia stato comunque tratto il maggior numero di Consiglieri, ovvero al primo posto della seconda sezione dell'unica lista presentata, ovvero – in caso di mancata presentazione di alcuna lista – al membro nominato come tale dall'Assemblea.

#### ***Cessazione dalla carica e sostituzione (Articoli da 22.20 a 22.26 del Nuovo Statuto)***

Nel caso in cui venga meno un Consigliere non facente parte anche del Comitato per il Controllo sulla Gestione, subentrano, nell'ordine con cui sono stati ivi indicati, i candidati non eletti della prima sezione della lista cui apparteneva il Consigliere cessato, nel rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla normativa e dal Nuovo Statuto; ove ciò non sia possibile, la nomina avviene mediante cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c., con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica e sempre nel rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Amministrazione. In deroga a quanto sopra evidenziato, la sostituzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Vice Presidente e del Consigliere Delegato avviene esclusivamente per cooptazione, sempre nel rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Amministrazione.

In caso di cessazione dalla carica di un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, subentra il primo candidato non eletto della seconda sezione della lista cui apparteneva il Consigliere cessato, nel rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla normativa e dal Nuovo Statuto; ove ciò non sia possibile, provvede l'Assemblea ordinaria con deliberazione a maggioranza relativa, sempre nel rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Amministrazione. In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, assume la presidenza il secondo componente, ove esistente, eletto nella seconda sezione della lista da cui era stato tratto il Presidente; ove ciò non sia possibile, provvede l'Assemblea ordinaria con deliberazione a maggioranza relativa, sempre nel rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Amministrazione.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione è convocata senza indugio.

I componenti il Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa. La revoca dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, peraltro, deve essere debitamente motivata e implica la revoca anche dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

#### ***Compensi per le cariche sociali (Articolo 23 del Nuovo Statuto)***

L'Assemblea stabilisce all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente, un compenso complessivo per (i) i componenti del Consiglio (ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente), (ii) i componenti dei comitati di cui all'art. 31 del Nuovo Statuto (tra i quali, il Comitato Rischi, il Comitato Remunerazione, il Comitato Nomine e il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati). Il Consiglio di Amministrazione ripartisce al proprio interno tale compenso complessivo.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni, può stabilire un compenso aggiuntivo per i Consiglieri investiti di particolari cariche (ivi incluso il Consigliere Delegato) ma non per il Presidente, il Vice Presidente e i componenti dei comitati di cui all'art. 31 del Nuovo Statuto. Le remunerazioni sono determinate in misura fissa, ad eccezione di quelle spettanti al Consigliere Delegato e al Direttore Generale, se nominato, che possono essere stabilite anche in misura variabile in coerenza con le politiche di remunerazione approvate dall'assemblea e con la normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 23.4 del Nuovo Statuto spetta all'Assemblea stabilire all'atto della nomina dei componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione il loro compenso in misura fissa e capitaria per tutta la durata della

carica. Si precisa che è prevista una maggiorazione del compenso per il Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

È inoltre riconosciuto ai Consiglieri il rimborso delle spese sopportate per il loro ufficio.

### ***2.7 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Articolo 26 del Nuovo Statuto)***

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge un importante ruolo di bilanciamento e di coordinamento di poteri sia all'interno del Consiglio di Amministrazione che tra i diversi organi sociali della Banca, con particolare riferimento alla componente esecutiva del Consiglio di Amministrazione.

In tale contesto, nell'ambito dei compiti e poteri attribuiti dalla normativa – in particolare di vigilanza – e dal Nuovo Statuto, spetta al Presidente: (i) la rappresentanza legale della Banca e la firma sociale; (ii) provvedere alla convocazione dell'Assemblea e presiederne i lavori; (iii) convocare il Consiglio di Amministrazione fissandone l'ordine del giorno, presiederne le adunanze e coordinarne i lavori; (iv) garantire un'adeguata dialettica e l'efficacia del dibattito consiliare, con particolare riguardo alla dialettica tra il Consigliere Delegato e gli altri Consiglieri; (v) sovrintendere al corretto ed effettivo funzionamento del governo societario; (vi) curare i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito dell'attività propria del Consiglio di Amministrazione; (vii) chiedere e ricevere informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa, avendo a tal fine accesso a tutte le funzioni aziendali; (viii) curare i rapporti con il Consigliere Delegato e garantire l'equilibrio dei poteri con particolare riferimento alle attribuzioni delegate in materia di gestione corrente, ponendosi altresì come interlocutore del Comitato per il Controllo sulla Gestione e del suo Presidente, nonché dei Comitati endoconsiliari di cui all'Articolo 31 del Nuovo Statuto; (ix) curare la comunicazione esterna della informazioni relative alla Società e sovrintendere alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Consigliere Delegato.

In caso di giustificata urgenza e nell'impossibilità di una tempestiva comunicazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimi, il Consigliere Delegato) può assumere determinazioni in merito a operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, ed in particolare in materia di erogazione del credito, fatta eccezione per le materie non delegabili da parte dell'organo amministrativo. Le decisioni assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione successiva.

In ogni caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione non ha un ruolo esecutivo e non può svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne adempie le funzioni il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

### ***2.8 Rappresentanza legale e firma sociale (Articoli 27 e 28 del Nuovo Statuto)***

Nel Nuovo Statuto, la rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, avanti a qualsiasi Tribunale di ogni ordine e grado, con la firma sociale libera spettano disgiuntamente al Presidente e al Vice Presidente.

Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano disgiuntamente al Consigliere Delegato e al Direttore Generale, ove nominato, nelle materie agli stessi spettanti per Statuto e/o delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, il Vice Presidente del Consiglio, il Consigliere Delegato e il Direttore Generale, se nominato, hanno, singolarmente, facoltà di promuovere azioni giudiziarie per tutti gli atti riguardanti la gestione e l'amministrazione sociale, di presentare ricorso avanti a tutte le Autorità giudiziarie e giurisdizionali, le

Autorità e le Commissioni Amministrative e fiscali, di rilasciare procure alle liti generali e speciali con elezione di domicilio, anche per costituzione di parte civile.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere Delegato e il Direttore Generale, se nominato, singolarmente e nell'ambito dei loro poteri, potranno nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie.

### **2.9 Il Consigliere Delegato (Articoli 29 e 30 del Nuovo Statuto)**

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Nomine e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, elegge fra i suoi componenti un Consigliere Delegato, determinandone i poteri e l'eventuale compenso aggiuntivo in conformità a quanto previsto dall'Articolo 23 del Nuovo Statuto ed evidenziato alla sezione "*Compensi per le cariche sociali*" di cui precedente paragrafo 2.6.

Al Consigliere Delegato spetta, nei limiti delle proprie attribuzioni, nell'ambito sempre degli indirizzi generali, programmatici e strategici deliberati dal Consiglio di:

- a) sovrintendere alla gestione della Società e del Gruppo e curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) curare l'esecuzione della strategia della Società e del Gruppo;
- c) curare l'attuazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile determinato dal Consiglio;
- d) dare attuazione alle delibere ed indirizzi (ivi inclusi quelli strategici) del Consiglio di Amministrazione;
- e) determinare le direttive operative per la Direzione Generale;
- f) formulare al Consiglio, nei limiti delle proprie competenze, proposte in merito alla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo nonché alla predisposizione di piani industriali e/o finanziari e dei budget della Società e del Gruppo;
- g) proporre gli indirizzi in materia di ottimizzazione nell'utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottoporre al Consiglio il progetto di bilancio e le situazioni periodiche;
- h) proporre al Consiglio le designazioni (i) dei primi riporti gerarchici del Consigliere Delegato; (ii) degli organi di amministrazione e controllo e della direzione generale delle società del Gruppo, d'intesa con il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio.

Il Consigliere Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione – con cadenza di regola mensile e, comunque, almeno trimestrale – sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Banca e dalle sue controllate, eccetto nei casi di urgenza in cui il Consigliere Delegato deve riferire senza indugio.

Come illustrato al paragrafo 2.7 - *Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Articolo 26 del Nuovo Statuto)* che precede, in caso di assoluta urgenza giustificata, e nell'impossibilità di tempestiva convocazione del Consiglio, il Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento dei predetti, il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio, ed in particolare in materia di erogazione del credito, fatta eccezione per le materie di competenza esclusiva del Consiglio. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio in occasione della sua prima riunione successiva.

Inoltre, come già evidenziato al punto "*Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione*" di cui al precedente paragrafo 2.6 - *Il Consiglio di Amministrazione (Articoli da 19 a 25 del Nuovo Statuto)*, il Consigliere Delegato presiede il Comitato di Direzione, composto da dirigenti responsabili delle principali funzioni aziendali e disciplinato da uno specifico regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.



## **2.10 Attribuzioni e funzionamento del Comitato per il Controllo sulla Gestione (Articoli 33 e 34 del Nuovo Statuto)**

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è l'organo deputato a svolgere la funzione di controllo e a tal fine è dotato di tutti i poteri – inclusi quelli ispettivi e di segnalazione alla Autorità competente – previsti dalla legge e dalla normativa di vigilanza.

Tra le diverse attribuzioni, spetta al Comitato per il Controllo sulla Gestione: (i) vigilare sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; (ii) vigilare sull'adeguatezza, efficienza, funzionalità della struttura organizzativa della Società e del sistema di controllo interno, nonché del sistema amministrativo e contabile, il tutto anche in relazione al Gruppo; (iii) accertare l'efficacia di tutte le strutture e le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate; (iv) vigilare sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento cui la Banca dichiara di attenersi; (v) proporre all'Assemblea la società di revisione cui attribuire la revisione legale dei conti e il corrispettivo per le relative prestazioni, vigilarne l'operato, scambiare con essa i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti ed esercitare i compiti assegnati dall'art. 19 del D. Lgs. 39/2010 al comitato per il controllo e la revisione contabile; (vi) riferire tempestivamente all'Autorità di Vigilanza e alla Consob, oltre che al Consiglio di Amministrazione, in merito a irregolarità gestionali o violazioni della normativa in materia di attività bancaria; (vii) riferire sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio e, qualora vengano ravvisati fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere, convocare l'Assemblea previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione; (viii) esprimere pareri nei casi in cui la normativa vigente sull'organo di controllo lo richieda; (ix) operare in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle controllate; (x) svolgere, in coerenza con la propria funzione di controllo, gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre il Comitato per il Controllo sulla Gestione è specificamente sentito, oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la nomina e la revoca, su proposta del Comitato Rischi, dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo come definite dalla normativa di vigilanza (ivi incluso il Responsabile Antiriciclaggio), anche sulla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse).

Ai fini dello svolgimento dei propri compiti, il Comitato per il Controllo sulla Gestione ha il potere, fra l'altro, di (i) richiedere notizie e informazioni agli altri Consiglieri e agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate; (ii) convocare il Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione al Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione; (iii) procedere in qualsiasi momento, anche attraverso un componente appositamente delegato, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione può avvalersi delle funzioni e strutture di controllo interno per svolgere e indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari. A tal fine, le funzioni e le strutture di controllo interno riferiscono anche al Comitato le proprie relazioni, i dati e le informazioni rilevanti, di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei suoi componenti, mediante adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione si costituisce con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; le riunioni possono svolgersi anche con mezzi di collegamento a distanza. Le modalità di funzionamento sono disciplinate da un apposito regolamento adottato dallo stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione.

## **2.11 Comitati Endoconsiliari (Articoli 31 e 32 del Nuovo Statuto )**

In continuità con il vigente statuto, è prevista la costituzione – all'interno dell'organo cui è affidata la funzione di supervisione strategica (i.e. il Consiglio di Amministrazione nel sistema monistico) – di (i) un

Comitato Rischi, (ii) un Comitato Nomine, (iii) un Comitato Remunerazione, con i compiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente a supporto del Consiglio di Amministrazione per i rispettivi ambiti tematici (Articolo 31 del Nuovo Statuto). In aggiunta è stata prevista esplicitamente in statuto la costituzione di un Comitato per le Operazioni con Soggetti Collegati e Parti Correlate. Inoltre, è prevista la facoltà del Consiglio di Amministrazione, nei limiti della normativa, di accorpate le funzioni di più Comitati. Rispetto al vigente statuto, invece, è venuto meno il Comitato per il Controllo Interno in quanto nel modello monistico le funzioni di organi di controllo sono attribuite al Comitato per il Controllo sulla Gestione cui non competono le funzioni di supervisione strategica.

I Comitati sono costituiti da un minimo di tre e un massimo di cinque componenti ciascuno, tutti non esecutivi e in maggioranza in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 21 del Nuovo Statuto. Il Consiglio di Amministrazione nomina il presidente di ciascun Comitato; il presidente di ciascuno dei Comitati non può essere presidente di un altro Comitato e il Presidente del Consiglio di Amministrazione non può far parte di alcuno dei Comitati.

Il Nuovo Statuto precisa che i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione non possono essere membri di comitati diversi dal Comitato Rischi e dal Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati.

Fermo restando l'obbligo di costituire gli ulteriori comitati tassativamente previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, è inoltre prevista la facoltà del Consiglio di Amministrazione di costituire al suo interno – sempre con funzioni consultive, istruttorie e consultive – altri comitati, fra cui un Comitato Strategico con compiti di supporto alla definizione degli scenari strategici, del *business model* e dei piani industriali (articolo 32 del Nuovo Statuto).

#### **2.12 Direzione Generale (Articolo 35 del Nuovo Statuto)**

La disciplina prevista dal Nuovo Statuto in relazione della Direzione Generale riflette quella contenuta nello statuto in vigore, fatta salva l'introduzione dei riferimenti al nuovo organo amministrativo.

In particolare, la Direzione Generale è composta dal Direttore Generale, se nominato, e da altri componenti all'uopo nominati dal Consiglio di Amministrazione; tra i componenti la Direzione Generale viene altresì designato il membro al quale – in assenza o per impedimento del Consigliere Delegato e, ove nominato, del Direttore Generale – è attribuita la funzione vicaria, con pienezza di facoltà e poteri.

I membri della Direzione Generale sono nominati con il voto favorevole di due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale, ove nominato:

- a) è il capo della struttura operativa;
- b) è il capo del personale;
- c) cura di regola (salvo diversa indicazione da parte degli organi amministrativi competenti) l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Consigliere Delegato;
- d) gestisce gli affari correnti in conformità con gli indirizzi degli organi amministrativi;
- e) ove non già Consigliere di amministrazione, assiste, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- f) cura il coordinamento operativo aziendale e di Gruppo.

#### **2.13 Bilancio, utili, riserve (Articoli 36 del Nuovo Statuto)**

La variazione più significativa in materia di bilancio, utili e riserve rispetto al testo in vigore è rappresentata dall'attribuzione all'Assemblea dei soci della competenza ad approvare il bilancio di esercizio, in coerenza con la già evidenziata articolazione delle competenze degli organi sociali nel sistema monistico di amministrazione e controllo.

Le ulteriori variazioni riguardano, di fatto, l'introduzione della precisazione concernente la competenza dell'Assemblea ad esaminare il bilancio consolidato della Banca.



## **2.14 Scioglimento e messa in liquidazione della Società (Articolo 37 del Nuovo Statuto)**

In materia di scioglimento e liquidazione non è prevista alcuna variazione rispetto allo statuto in vigore.

### **Norme transitorie**

Il Nuovo Statuto troverà applicazione con il primo rinnovo degli organi sociali successivo all'approvazione del Nuovo Statuto da parte dell'odierna Assemblea, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli Articoli 20, 21 e 22 del Nuovo Statuto in materia di requisiti e modalità di presentazione delle liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione: le citate disposizioni, infatti, troveranno applicazione fin dalla data di convocazione dell'Assemblea che sarà chiamata a nominare i nuovi organi sociali.

### **3. RECESSO**

L'adozione del Nuovo Statuto non attribuisce il diritto di esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 2437 c.c. ai soci che non avranno concorso alla deliberazione oggetto della presente Relazione.

\*\*\*

Signori Azionisti,

siete pertanto invitati ad approvare la Proposta di delibera di seguito riportata:

#### Proposta di delibera

*L'Assemblea straordinaria degli azionisti della "UBI Banca S.p.A.", udita la relazione del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza*

#### *Delibera*

- 1) di adottare, con efficacia dalla data di rinnovo degli organi sociali attualmente in carica, il sistema monistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli articoli 2409-sexiesdecies e seguenti del codice civile, fondato su di un Consiglio di Amministrazione costituito da quindici componenti, dei quali cinque anche componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione;*
- 2) di approvare, nel suo complesso, il nuovo testo dello Statuto sociale composto di 38 articoli ed allegato alla relazione del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza;*
- 3) di stabilire altresì che tutte le modifiche statutarie troveranno applicazione con il primo rinnovo degli organi sociali ai quali esse si applicano successivo all'odierna assemblea, fatta eccezione per gli articoli 20, 21 e 22 che avranno applicazione fin dalla data di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare in ordine alla nomina dei nuovi organi sociali;*
- 4) di attribuire al Presidente del Consiglio di Gestione, al Vice Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato, in via disgiunta e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per compiere qualsiasi atto – nessuno escluso od eccettuato – che di rendesse necessario od opportuno per dare esecuzione a quanto deliberato.*

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Settembre 2018

**Allegato A**  
**Il Nuovo Statuto sociale di UBI Banca**

**STATUTO SOCIALE**

**TITOLO I**  
**COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ**

**ARTICOLO 1**

È corrente la società **Unione di Banche Italiane Società per azioni**, in forma abbreviata anche solo **UBI Banca S.p.A.** (la "**Società**") riveniente dall'aggregazione di banche caratterizzate da comuni valori e principi ispirati al sostegno e allo sviluppo delle migliori risorse del territorio dove erano presenti tramite la rete distributiva propria e del gruppo.

La Società potrà utilizzare, anche in combinazione con la propria denominazione, la denominazione, i marchi e i segni distintivi delle società dalla stessa di volta in volta incorporate, principalmente quali strumenti distintivi a livello territoriale.

**ARTICOLO 2**

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

**ARTICOLO 3**

La Società ha sede legale in Bergamo e sedi operative in Brescia, Bergamo e Milano.

**TITOLO II**  
**OGGETTO SOCIALE**

**ARTICOLO 4**

**4.1.-** La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, sia direttamente sia tramite società controllate.

**4.2.-** A tale fine, essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, compiere, sia direttamente sia tramite società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, nonché le altre attività consentite agli enti creditizi, compresi l'emissione di obbligazioni e l'erogazione di finanziamenti regolati da leggi speciali.

**4.3.-** La Società può inoltre compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

**4.4.-** La Società accorda particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo.

**4.5.-** Per conseguire le proprie finalità, la Società può aderire ad associazioni e consorzi dell'industria finanziaria, sia in Italia sia all'estero.

**4.6.-** La Società, nella propria qualità di capogruppo del Gruppo Unione di Banche Italiane, in forma abbreviata anche Gruppo UBI Banca (il "Gruppo"), ai sensi dell'art. 61, quarto comma, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il Gruppo, anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

**TITOLO III**  
**CAPITALE SOCIALE, SOCI E AZIONI**

**ARTICOLO 5**

**5.1.-** Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 2.843.177.160,24 diviso in n. 1.144.285.146 azioni nominative prive del valore nominale.

**5.2.-** L'emissione di nuove azioni può essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dei Soci, nel rispetto della normativa vigente, con le maggioranze ed i quorum previsti dal presente Statuto per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, con facoltà di delega al Consiglio di Amministrazione, sempre nel rispetto della normativa pro tempore vigente, delle facoltà previste dagli artt. 2420-ter e 2443 cod.civ..

**5.3.-** Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e beni in natura.

#### **ARTICOLO 6**

Il recesso dalla Società è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge, con le modalità e con gli effetti previsti dalla normativa vigente.

#### **ARTICOLO 7**

**7.1.-** L'azione è indivisibile.

**7.2.-** Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla vigente normativa. Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

**7.3.-** Le azioni sono trasferibili nei modi di legge.

#### **ARTICOLO 8**

**8.1.-** La partecipazione al patrimonio e agli utili è proporzionata alle azioni possedute.

La Società peraltro nei limiti e con l'osservanza della normativa anche prudenziale vigente può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi.

**8.2.-** I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono esigibili restano devoluti alla Società ad incremento della riserva legale.

### **TITOLO IV ORGANI SOCIALI**

#### **ARTICOLO 9**

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) alla Assemblea dei Soci;
- b) al Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo il "Consiglio");
- c) al Comitato per il Controllo sulla Gestione (di seguito anche solo il "Comitato per il Controllo");
- d) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- f) al Consigliere Delegato;
- g) alla Direzione Generale.

### **TITOLO V ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **ARTICOLO 10**

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

#### **ARTICOLO 11**

**11.1.-** L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

**11.2.-** L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione e determina la remunerazione dei

Consiglieri secondo quanto previsto dall'Art. 23 dello Statuto; elegge il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio fermo quanto previsto dall'Art. 22.21 dello Statuto;

- b) nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione che fanno parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ivi incluso il Presidente secondo quanto previsto dall'Art. 22.19 dello Statuto, e ne determina il compenso;
- c) approva:
  - le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione e del personale;
  - i piani di remunerazione e/o di incentivazione basati su strumenti finanziari;
  - i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
  - su proposta del Consiglio di Amministrazione, un rapporto più elevato di quello di 1:1 fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante, comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore vigente;
- d) delibera in merito all'azione di responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- e) su proposta motivata del Comitato per il Controllo sulla Gestione, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e ne determina il corrispettivo e, ove occorra, sentito il Comitato stesso, revoca o modifica l'incarico;
- f) approva il bilancio d'esercizio e delibera sulla destinazione dell'utile;
- g) approva e modifica il Regolamento Assembleare;
- h) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

**11.3.-** L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello Statuto sociale, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

**11.4.-** L'Assemblea si riunisce in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, ed è convocata dal Consiglio di Amministrazione ovvero dal Comitato per il Controllo sulla Gestione previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione; sono fatti comunque salvi gli ulteriori poteri di convocazione previsti dalla legge.

**11.5.-** In ogni caso, l'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli argomenti devoluti alla sua competenza per legge o per Statuto.

**11.6.-** La convocazione di Assemblee ordinarie e straordinarie su richiesta di Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale ha luogo senza ritardo a seguito della presentazione della domanda motivata portante gli argomenti da trattare.

**11.7.-** Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione della stessa, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti nonché presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata dal deposito di copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa legale e regolamentare vigente.

## **ARTICOLO 12**

L'Assemblea si riunisce, di massima, alternativamente nella città, o provincia, di Bergamo o nella città, o provincia, di Brescia.

## **ARTICOLO 13**

**13.1.-** Le Assemblee sono convocate mediante avviso - contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e di quant'altro prescritto dalla normativa *pro tempore* vigente - pubblicato nei termini prescritti dalla normativa vigente sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalle normative stesse. L'avviso deve inoltre essere affisso nelle dipendenze della Società.

**13.2.-** L'avviso di convocazione può prevedere per l'Assemblea una seconda convocazione e, limitatamente

all'Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si tenga in un'unica riunione, escludendo convocazioni successive alla prima, con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

**13.3.-** Se previsto nell'avviso di convocazione, coloro che hanno diritto al voto possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso.

#### **ARTICOLO 14**

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

#### **ARTICOLO 15**

**15.1.-** Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

**15.2.-** Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza della normativa vigente. La delega può essere notificata elettronicamente mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione ovvero con altra modalità scelta tra quelle previste dalla normativa vigente.

**15.3.-** E' facoltà del Consiglio di Amministrazione designare, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalle disposizioni normative applicabili, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

**15.4.-** Salvo quanto previsto dall'art. 2372, secondo comma, cod. civ., la delega può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le eventuali convocazioni successive, e non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco.

**15.5.-** Non è ammesso il voto per corrispondenza.

**15.6.-** I componenti del Consiglio di Amministrazione, compresi i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.

#### **ARTICOLO 16**

**16.1.-** Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la normativa *pro tempore* vigente, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 22 per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

**16.2.-** Qualora nella giornata non fosse possibile esaurire l'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea ne disporrà la prosecuzione a non oltre il settimo giorno successivo, dandone comunicazione verbale agli intervenuti senza bisogno di ulteriore avviso. Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.

#### **ARTICOLO 17**

**17.1.-** La proposta di cui all'Art. 11, secondo comma, lett. c) quarto alinea, è approvata dall'Assemblea ordinaria quando (i) l'Assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea ovvero (ii) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.

**17.2.-** Qualora l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, fosse chiamata a deliberare in merito a una proposta riguardante un'operazione con parti correlate formulata dai competenti organi della Società in presenza dell'avviso contrario del comitato costituito ai sensi della regolamentazione *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate e avesse approvato tale proposta nel rispetto dei quorum deliberativi previsti dal presente Statuto, il perfezionamento di tale operazione sarà impedito qualora sia presente in Assemblea un numero di Soci non correlati rappresentante almeno il 5% del capitale sociale e la maggioranza di tali Soci non correlati votanti abbia espresso il proprio voto contrario.

## ARTICOLO 18

**18.1.-** L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero, in assenza di questi, da altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione ovvero, in mancanza, dall'Assemblea medesima.

**18.2.-** Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, di constatare se questa sia regolarmente costituita e idonea a deliberare, di dirigere e regolare la discussione, nonché di stabilire le modalità per lo svolgimento delle votazioni, accertandone i relativi risultati.

**18.3.-** L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario e gli scrutatori.

**18.4.-** Nel caso di Assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, le funzioni di Segretario sono assunte da un notaio designato dal Presidente dell'Assemblea.

## TITOLO VI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### ARTICOLO 19

La Società adotta ai sensi dell'art. 2409 *sexiesdecies* cod. civ. il sistema monistico di amministrazione e controllo articolato in un Consiglio di Amministrazione (il "Consiglio") comprensivo di alcuni membri che costituiscono il Comitato per il Controllo sulla Gestione (il "Comitato per il Controllo").

### ARTICOLO 20

**20.1.-** Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 (quindici) membri compresi tra essi il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere Delegato e i 5 (cinque) componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione.

**20.2.-** I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono con l'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

**20.3.-** Essi, in ogni caso, rimangono in carica, con pienezza dei poteri, sino al loro rinnovo e sono, nei limiti della normativa vigente e di Statuto, rieleggibili.

**20.4.-** Se nel corso del mandato vengono a cessare uno o più componenti del Consiglio si procede alla sostituzione secondo quanto previsto dall'Art. 22.

**20.5.-** I componenti del Consiglio non devono ancora aver superato all'atto della nomina i 75 anni d'età.

**20.6.-** Non possono essere nominati alla carica di Presidente o Vice Presidente coloro che hanno ricoperto la relativa specifica carica continuativamente per i tre precedenti mandati.

**20.7.-** Fermo ogni ulteriore requisito prescritto per i Consiglieri componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto; essi devono in particolare essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dalla normativa *pro tempore* vigente e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa stessa per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati. In ogni caso tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

In aggiunta ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, tutti i componenti del Consiglio devono: aver maturato un'esperienza complessiva – attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero – di almeno un triennio quale presidente o almeno di un quinquennio di attività di:

- amministrazione e/o supervisione strategica

- direzione

o

- controllo

in

- banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione;

- autorità pubbliche indipendenti;

- imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi che abbiano superato, per i periodi di carica previsti dal presente comma, due dei seguenti limiti: (a) 20 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale; (b) 40 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; (c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio calcolati sui dati dell'ultimo bilancio approvato ovvero, se redatto, del bilancio consolidato;

- società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero.

Possono essere eletti anche candidati che non abbiano maturato tale esperienza professionale purché:

- siano professori universitari di ruolo da almeno un quinquennio in materie giuridiche o economiche o scienze matematiche/statistiche/ingegneria gestionale;

- siano o siano stati iscritti da almeno un decennio nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati.

**20.8.-** Almeno 2 (due) dei componenti del Consiglio devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni.

**20.9.-** Inoltre, la composizione del Consiglio deve assicurare l'equilibrio tra i generi previsto dall'Art. 22.5(i).

**20.10.-** Almeno 2/3 dei componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'Art. 21 del presente Statuto e comunque dalla normativa *pro tempore* vigente.

**20.11.-** I componenti del Consiglio che siano componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione:

- devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e devono assicurare il rispetto dei limiti al numero degli incarichi previsti dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico di componente l'organo di controllo di una banca emittente titoli quotati in un mercato regolamentato e dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla vigente normativa italiana e/o europea;

- fermo quanto sopra, relativamente al cumulo degli incarichi, non possono (a) comunque essere amministratori esecutivi in altre società con ricavi totali superiori a 50 milioni di Euro o (b) assumere cariche non esecutive in organi di amministrazione di altre imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi con ricavi superiori a 500 milioni di Euro, di imprese bancarie o finanziarie aventi un totale dell'attivo almeno pari a 5 miliardi di Euro, di imprese assicurative con un valore lordo di premi annui incassati almeno pari a 1 miliardo di Euro, in numero superiore a due. I dati dimensionali indicati dalla presente alinea sono calcolati sui dati dell'ultimo bilancio approvato ovvero, se redatto, del bilancio consolidato. Resta in ogni caso ferma la disciplina *pro tempore* vigente in materia di divieto di *interlocking*;

- devono tutti essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'Art. 21;

- almeno 2 (due) devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali ed aver esercitato l'attività di revisore legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni.

**20.12.-** I componenti il Consiglio di Amministrazione devono tempestivamente comunicare il venir meno dei requisiti richiesti per la carica da essi ricoperta o il sopraggiungere o il verificarsi di una causa di incompatibilità. A tal fine, fermo quanto previsto all'Art. 22 dello Statuto, durante il corso della propria carica, sono tenuti ad aggiornare, con tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, le attestazioni relative al possesso dei requisiti e ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta secondo lo schema previsto dall'Art. 22.4 dello Statuto.

**20.13.-** Fermo quanto previsto al successivo Art. 20.14:

- il venir meno di requisiti previsti dalla normativa vigente o dallo Statuto, determina la decadenza dalla carica;

- il sopraggiungere anche dopo la nomina di una causa di incompatibilità, in essa compreso il superamento dei limiti al cumulo di incarichi, ove non eliminato entro 30 giorni dal suo verificarsi comunicato dall'interessato ovvero dal più ampio termine previsto dalla normativa *pro tempore* vigente, ne determina la decadenza;

- il venir meno di un requisito richiesto ai Consiglieri componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione ne determina comunque la decadenza dal Consiglio.

**20.14.-** Ove sia prevista dal presente articolo la sussistenza di particolari requisiti, condizioni, qualità personali in capo soltanto ad un numero minimo di Consiglieri, il venir meno di tali requisiti, condizioni, qualità in capo ad un Consigliere non ne determina la sua decadenza se essi permangono in capo al numero minimo previsto.

## ARTICOLO 21

Ai fini del presente Statuto sono considerati Amministratori indipendenti gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dalla disciplina attuativa dell'art. 26 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Fermo quanto sopra, i componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti definiti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A., di tempo in tempo vigente. Il possesso del requisito di indipendenza è verificato dal Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri applicativi definiti dal citato Codice e recepiti nell'apposito Regolamento interno approvato dal Consiglio medesimo.

## ARTICOLO 22

**22.1.-** All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea procede sulla base di liste presentate dai Soci, con le seguenti modalità.

**22.2.-** Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente l'Assemblea in prima o unica convocazione e dovranno contenere il nominativo di almeno due e non più di quindici candidati, di cui almeno uno nella seconda sezione. Ciascuna lista dovrà essere divisa in due sezioni di nominativi, entrambe ordinate progressivamente per numero e dovrà indicare, separatamente, nella prima sezione i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione che dovranno essere indicati nella seconda sezione. La presentazione delle liste potrà avvenire anche attraverso i mezzi di comunicazione a distanza definiti dal Consiglio di Amministrazione secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.

**22.3.-** Le liste dovranno inoltre essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con l'indicazione del numero di azioni e quindi della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta dai Soci presentatori e, nei termini stabiliti dalla normativa vigente, di una comunicazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, nonché da ogni altra informazione richiesta dalla normativa *pro tempore* vigente. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, la relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea con le modalità previste dalla normativa vigente.

**22.4.-** Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e comprensiva degli incarichi di amministrazione o di controllo ricoperti in altre società, nonché: a) una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente e dallo Statuto nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta secondo lo schema che sarà preventivamente reso pubblico dalla Società, anche tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di Vigilanza, in materia di idoneità degli esponenti nonché delle eventuali disposizioni interne della Società in tema di requisiti dei Consiglieri; b) la loro accettazione alla candidatura.

**22.5.-** Ciascuna lista contenente almeno tre candidati dovrà: (i) essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo dei candidati, (ii) contenere un numero di candidati nella prima sezione per almeno la metà muniti dei requisiti di indipendenza (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore qualora dall'applicazione di tale quota non risulti un numero intero), mentre tutti i candidati della seconda sezione dovranno essere muniti dei requisiti di indipendenza di cui al presente Statuto e dalla normativa *pro tempore* vigente. Dovrà altresì contenere nella seconda sezione almeno due candidati muniti dei requisiti di cui all'Art. 20.8.

**22.6.-** Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma 2 del presente Articolo sia stata depositata una sola lista, ovvero una lista con candidati solo nella prima sezione ovvero con candidati solo nella seconda sezione, o comunque nei casi previsti dalla disciplina vigente, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo alla citata data di scadenza e le soglie previste dal successivo comma sono ridotte alla metà.

**22.7.-** Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio uno o più Soci che rappresentino almeno l'1% del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa *pro tempore* vigente, possono presentare una lista di candidati.



**22.8.-** Ciascun Socio e i Soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.

**22.9.-** Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

**22.10.-** Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.

**22.11.-** Ciascun Socio può votare una sola lista.

**22.12.-** All'elezione del Consiglio si procede come segue:

a) nel caso di presentazione di più liste, sono prese in considerazione le prime tre che hanno ottenuto il maggior numero dei voti espressi dai Soci e che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente;

b) b.1) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito meno del 15% dei voti espressi in Assemblea, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti dalla prima sezione 10 candidati e 4 dalla seconda sezione. Dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sarà tratto un candidato dalla seconda sezione. In tale caso, alla lista risultata terza per numero di voti ottenuti in Assemblea non spetterà alcun candidato, e ciò indipendentemente dal numero di voti ottenuti;

b.2) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito una percentuale di voti espressi in Assemblea almeno del 15% ed inferiori al 30%, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti dalla prima sezione 9 candidati e dalla seconda sezione 4 candidati, mentre dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti 1 candidato della prima sezione e 1 candidato della seconda sezione. Nel caso in cui la lista risultata terza per numero di voti conseguiti in Assemblea abbia ottenuto più del 15% dei voti espressi, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti 9 candidati dalla prima sezione e 3 candidati dalla seconda sezione; 2 candidati saranno tratti dalla seconda sezione della lista risultata seconda per numero di voti ottenuti in Assemblea, mentre il restante candidato sarà tratto dalla prima sezione della lista risultata terza per numero di voti ottenuti in Assemblea;

b.3) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito almeno il 30% dei voti espressi in Assemblea, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti 9 membri dalla prima sezione e 3 dalla seconda sezione, mentre dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti 1 candidato dalla prima sezione e 2 dalla seconda. In tale caso, alla lista risultata terza per numero di voti ottenuti in Assemblea non spetterà alcun candidato, e ciò indipendentemente dal numero di voti ottenuti.

**22.13.-** Nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti non presenti un numero di candidati della prima e/o della seconda sezione sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere, i restanti consiglieri saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che abbia ottenuto almeno il 20% dei voti espressi in Assemblea; qualora non residuino dalla predetta lista ulteriori candidati, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa sempre nel rispetto dei requisiti richiesti per la nomina.

**22.14.-** Qualora, a seguito dell'individuazione dei candidati da trarre dalle liste maggiormente votate secondo le modalità indicate dall'Art. 22.12, in base all'ordine progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva lista di appartenenza, non risultassero rispettate le proporzioni tra generi sancite dall'Art. 22.5(i) ovvero l'ulteriore proporzione prevista dall'Art. 20.10 ovvero quanto previsto dall'Art. 20.8, non si considereranno eletti gli ultimi nominativi tratti dalle suddette liste la cui nomina comporterebbe la violazione della sopra citata normativa. In questo caso saranno nominati Consiglieri i soggetti indicati nella medesima lista di appartenenza nel numero che consenta il rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto, sempre procedendo secondo l'ordine progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva sezione della lista di appartenenza. In particolare, in tale circostanza, i candidati da nominare appartenenti al genere risultato meno rappresentato in base all'esito delle votazioni ovvero che consentano il rispetto dell'ulteriore proporzione prevista dall'Art. 20.10 dovranno essere tratti da ciascuna lista in proporzione al numero complessivo dei candidati eletti in ciascuna lista secondo l'esito delle votazioni. In tale caso, qualora le liste di minoranza non abbiano rispettato le proporzioni fra generi stabilite dall'Art. 22.5(i), i candidati da nominare in modo da ristabilire la proporzione fra i generi saranno tratti unicamente dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ovvero dalla lista che ha espresso la maggioranza dei consiglieri ai sensi dei precedenti Artt. 22.12 e 22.13.

**22.15.-** Nel caso in cui venga proposta validamente un'unica lista e quest'ultima abbia ottenuto la maggioranza richiesta per l'Assemblea ordinaria, da tale lista sono tratti tutti i 15 Consiglieri di amministrazione, compresi i 5 componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione.

**22.16.-** Per la nomina di quei Consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, sempre nel rispetto dei requisiti richiesti per la nomina; a parità di voti risulta nominato il candidato più anziano di età.

**22.17.-** Qualora due o più liste ottengano un eguale numero di voti, tali liste verranno nuovamente poste in votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale.

**22.18.-** Le cariche di Presidente e Vice Presidente del Consiglio spettano, rispettivamente, al candidato indicato al primo ed al secondo posto della prima sezione della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero della lista da cui ai sensi dei precedenti Artt. 22.12 e 22.13 è stato tratto il maggior numero di consiglieri ovvero ancora dell'unica lista presentata, ovvero ai membri nominati come tali dall'Assemblea nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.

**22.19.-** La carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato indicato al primo posto della seconda sezione della lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti salvo che da detta lista sia stata tratta la maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione in caso di applicazione dell'Art. 22.13; in quest'ultimo caso la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato indicato al primo posto della seconda sezione della lista dalla quale non sia stata tratta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e che sia risultata prima per numero di voti ottenuti in Assemblea. In difetto, la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato indicato al primo posto della seconda sezione dell'unica lista presentata ovvero al membro nominato come tale dall'Assemblea, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.

**22.20.-** Fatto salvo quanto previsto nei successivi commi, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri non facenti parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione subentra il primo candidato non eletto nella sezione della lista cui apparteneva il Consigliere cessato che garantisca il rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto; in mancanza, la nomina avviene per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. nel rispetto delle maggioranze previste dall'Art. 25.6(ii).

**22.21.-** In caso di cessazione del Presidente del Consiglio e/o del Vice Presidente e/o del Consigliere Delegato, la nomina avviene per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. nel rispetto delle maggioranze previste dall'Art. 25.6(ii), non operando in tal caso il meccanismo di sostituzione di cui sopra. In tal caso, in deroga a quanto previsto dall'Art. 11.2 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente e/o il Vice Presidente fino alla prima Assemblea utile.

**22.22.-** Nel caso in cui occorra sostituire un Consigliere componente il Comitato per il Controllo sulla Gestione subentra il primo candidato non eletto nella relativa sezione della lista dalla quale era stato tratto il componente; ove ciò non sia possibile, anche in relazione alla necessità di rispettare i requisiti di composizione e di equilibrio di genere provvederà l'Assemblea a maggioranza relativa nel rispetto del principio della necessaria rappresentanza delle minoranze. Ove cessi il Presidente del Comitato assume la Presidenza il secondo componente eletto nella seconda sezione della lista da cui era stato tratto il Presidente cessato. Ove ciò non sia possibile, provvede l'Assemblea a maggioranza relativa e nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

**22.23.-** I candidati subentranti, individuati ai sensi del presente articolo, dovranno confermare la propria accettazione alla carica unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

**22.24.-** Il componente del Consiglio chiamato a sostituire quello cessato dura in carica sino all'originaria scadenza del Consigliere sostituito, salvo il caso di applicazione dell'art. 2386, primo comma, cod. civ..

**22.25.-** Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio è convocata senza indugio.

**22.26.-** I componenti il Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

La proposta di revoca di uno o più componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione peraltro deve illustrarne adeguatamente le ragioni. Tale proposta, ove presentata dal Consiglio di Amministrazione, deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica e previo parere favorevole del Comitato Nomine espresso all'unanimità; ove la proposta sia presentata dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, deve essere adottata all'unanimità dei componenti del medesimo Comitato con l'eccezione del componente di cui si propone la revoca.

La revoca dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere debitamente motivata.

La revoca di un membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione implica la sua revoca anche da componente del Consiglio di Amministrazione.

### **ARTICOLO 23**

**23.1.-** L'Assemblea stabilisce all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente, un compenso complessivo per i componenti del Consiglio, ivi compresi il Presidente, il Vice Presidente, i componenti dei comitati di cui all'Art. 31 del presente Statuto, ma non i componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione. Il Consiglio di Amministrazione ripartisce al proprio interno tale compenso complessivo.

**23.2.-** Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni, può stabilire un compenso aggiuntivo per i Consiglieri investiti di particolari cariche previste dallo Statuto e così per il Consigliere Delegato e gli amministratori che facciano eventualmente parte di comitati di cui all'Art. 32, ma non per il Presidente, il Vice Presidente e i componenti dei comitati di cui all'art. 31 del presente Statuto.

**23.3.-** Le remunerazioni, compresa quella complessiva di cui al primo comma, sono determinate in misura fissa, ad eccezione di quelle spettanti al Consigliere Delegato e al Direttore Generale, se nominato, che possono essere stabilite anche in misura variabile in coerenza con le politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea e con la normativa vigente.

**23.4.-** L'Assemblea stabilisce all'atto della nomina in misura fissa e capitaria, ma con maggiorazione per il Presidente, per l'intera durata della carica, il compenso dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

**23.5.-** Ai Consiglieri di amministrazione spetta il rimborso delle spese sopportate per il loro ufficio.

## **TITOLO VII**

### **POTERI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENTE**

### **ARTICOLO 24**

**24.1.-** Il Consiglio di Amministrazione nel suo insieme è l'organo di amministrazione e supervisione strategica della Società. Ad esso spetta la gestione dell'impresa con facoltà di compiere tutte le operazioni sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione necessarie o comunque utili e opportune per il miglior espletamento dell'oggetto sociale.

**24.2.-** Il Consiglio di Amministrazione assolve in via esclusiva, senza facoltà di delega, tutti i compiti di supervisione strategica di cui alla normativa *pro tempore* vigente e così tra l'altro:

- a) definisce e approva il modello di *business*, gli indirizzi generali programmatici e strategici, gli obiettivi e le politiche di governo e gestione dei rischi della Società e del Gruppo, ivi incluso il *risk appetite framework*, nonché le linee generali del processo di valutazione dell'adeguatezza dei fondi propri;
- b) delibera in ordine ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Società e del Gruppo predisposti dal Consigliere Delegato al quale il Consiglio può dare indirizzi preventivi, nonché in ordine alle operazioni strategiche quali
  - (i) acquisti da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società nonché operazioni comportanti la riduzione della partecipazione detenuta direttamente o indirettamente in società controllate;
  - (ii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di aziende, rami d'azienda, rapporti giuridici in blocco, conferimenti, scorpori, investimenti o disinvestimenti che comportino impegni il cui valore, per ogni operazione, sia superiore al 5% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Common Equity Tier 1 consolidato o incida per più di 50 b.p. sul Common Equity Tier 1 Ratio quali risultanti dall'ultima segnalazione inviata alle competenti

Autorità di Vigilanza ai sensi delle vigenti disposizioni;

- (iii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni non di controllo il cui valore, per ogni operazione, sia superiore all'1% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Common Equity Tier 1 consolidato, quale risultante dall'ultima segnalazione inviata alle competenti Autorità di Vigilanza ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero aventi rilevanza da un punto di vista istituzionale o di Sistema;
- (iv) stipulazioni di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali di rilevanza strategica tenuto conto delle attività e/o dei volumi coinvolti ed in relazione alle linee programmatiche ed agli obiettivi previsti dal Piano Industriale approvato;
- c) determina gli orientamenti strategici e le politiche di gestione e controllo dei rischi, verificandone nel continuo l'adeguatezza e l'attuazione da parte del Consigliere Delegato e della Direzione;
- d) delibera in ordine alle politiche di gestione del rischio di conformità e alla costituzione della funzione di conformità alle norme;
- e) approva i sistemi contabili e di rendicontazione;
- f) approva il sistema delle deleghe con particolare riguardo a quelle in materia di erogazione del credito;
- g) definisce l'architettura complessiva del sistema dei controlli interni e in tale contesto approva le regole con cui sono definiti i compiti e le responsabilità degli organi e delle funzioni di controllo e le relative modalità di coordinamento, assicurando che i responsabili delle funzioni di controllo come definite dalla normativa di vigilanza (ivi incluso il Responsabile Antiriciclaggio) abbiano accesso diretto agli organi aziendali, cui riferiscono periodicamente (e tempestivamente in caso di necessità) senza restrizioni o intermediazioni i risultati delle attività di controllo svolte; valuta il grado di efficienza ed adeguatezza del sistema dei controlli interni con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'*internal audit* ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Società sulle società del Gruppo; nomina e revoca, su proposta del Comitato Rischi e sentito il Comitato per il Controllo sulla Gestione, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo come definite dalla normativa di vigilanza, ivi incluso il Responsabile Antiriciclaggio;
- h) approva e verifica periodicamente l'assetto di governo societario, organizzativo, amministrativo e valuta il generale andamento della Società e del Gruppo;
- i) approva la principale regolamentazione interna e quella attinente il proprio funzionamento nonché i regolamenti relativi ai flussi informativi necessari ad assicurare la piena circolazione delle informazioni all'interno del Consiglio e quelli che agli organi e ai Comitati devono essere indirizzati anche dalle strutture aziendali con particolare riferimento al sistema dei controlli interni;
- j) elabora la politica di remunerazione e incentivazione da sottoporre all'Assemblea e stabilisce la definizione dei sistemi di remunerazione e incentivazione dei soggetti per i quali la normativa di vigilanza riserva tale compito all'organo con funzioni di supervisione strategica;
- k) delibera, su proposta del Presidente del Consiglio, in ordine agli indirizzi ed ai progetti relativi alle iniziative culturali e benefiche nonché all'immagine della Società e del Gruppo verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi individuati;
- l) approva le linee guida e monitora il processo di informazione al pubblico e il processo di comunicazione della Società;
- m) assicura un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verifica nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.

**24.3.-** Il Consiglio di Amministrazione inoltre senza facoltà di delega e ferma comunque ogni competenza non delegabile in base alle normative *pro tempore* vigenti delibera:

- a) l'attribuzione e la revoca di deleghe al Consigliere Delegato, sentito il Comitato Nomine;
- b) il conferimento, la modifica o la revoca di deleghe e di poteri nonché il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri;
- c) l'eventuale nomina e revoca del Direttore Generale e degli altri componenti della Direzione Generale, la definizione delle relative funzioni e competenze nonché, le designazioni in ordine ai primi riporti gerarchici del Consigliere Delegato e del Consiglio di Amministrazione della Società e agli organi di amministrazione e controllo e alla direzione generale delle società del Gruppo;
- d) la costituzione di un Comitato di Direzione, presieduto dal Consigliere Delegato e composto da dirigenti responsabili delle principali funzioni aziendali; su proposta del Consigliere Delegato, il Consiglio

determina la composizione, le competenze ed i poteri di tale Comitato e ne approva il regolamento di funzionamento; il Consiglio determina le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio l'informativa sull'attività svolta. I componenti del Comitato di Direzione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto nella regolamentazione interna di funzionamento del Consiglio ai sensi dell'Art. 24.2, lett. i) dello Statuto;

- e) l'eventuale costituzione, su proposta del Consigliere Delegato, di ulteriori Comitati Manageriali previsti dall'assetto organizzativo e la determinazione della composizione, delle competenze e dei relativi poteri; il Consiglio di Amministrazione ne approva il regolamento di funzionamento e determina le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio l'informativa sull'attività svolta;
- f) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle competenti Autorità di Vigilanza;
- g) la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determinazione del relativo compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa. Tale competenza deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo;
- h) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
- i) l'esercizio della delega per gli aumenti di capitale sociale conferita ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., nonché l'emissione di obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-*ter* cod. civ.;
- j) ai sensi dell'art. 2365, comma 2, cod. civ. le delibere di fusione o scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-*bis* cod. civ., l'istituzione o soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale a seguito di recesso del Socio e gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- k) la redazione di progetti di fusione o di scissione;
- l) la definizione e la supervisione circa l'implementazione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati nonché in generale in materia di operazioni in conflitto di interesse e l'approvazione del relativo regolamento.

## **ARTICOLO 25**

**25.1.-** Il Consiglio deve riunirsi almeno con cadenza mensile; le riunioni di regola, con criteri di tendenziale alternanza si svolgono nella città di Bergamo, nella città di Brescia e nella città di Milano, ovvero, ove particolari circostanze lo richiedano, in altre località anche al di fuori dell'Unione Europea.

**25.2.-** Il Consiglio è convocato mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento dell'avviso su iniziativa del Presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno quattro suoi componenti oltre che nei casi previsti dall'Art. 33.2 e/o da ogni altra disposizione normativa *pro tempore* vigente.

**25.3.-** L'avviso di convocazione contiene l'elenco delle materie da trattare ed è inviato almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione salvo i casi di urgenza nei quali il termine può essere ridotto ad un giorno.

**25.4.-** Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

**25.5.-** Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti alla votazione.

**25.6.-** Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica per le delibere concernenti:

- (i) la nomina o revoca del Consigliere Delegato, l'attribuzione, modifica, revoca delle sue deleghe e la determinazione del suo compenso;
- (ii) la sostituzione dei Consiglieri cessati mediante cooptazione di competenza del Consiglio.

**25.7.-** I componenti del Consiglio riferiscono di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società o del Gruppo, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La relativa deliberazione del Consiglio deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione, salva ogni altra disposizione di legge o regolamento applicabile in materia. Fermo quanto sopra, i componenti del Consiglio sono tenuti al rispetto della normativa aziendale in materia

di conflitto di interesse, nonché della normativa aziendale in tema di requisiti dei Consiglieri.

**25.8.-** E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio-videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il segretario.

**25.9.-** Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono di regola invitati, con funzioni consultive, il Direttore Generale (ove nominato), il Chief Financial Officer ed il Chief Risk Officer; alle predette riunioni possono inoltre essere invitati i manager della Società e quelli delle società del Gruppo, per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

**25.10.-** Il Consiglio può nominare, anche in via permanente, un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri. Il Segretario redige, d'intesa con chi presiede le singole riunioni, i verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, salvo che gli stessi siano redatti da un notaio. I verbali devono essere trascritti nei relativi libri sociali obbligatori e ivi debitamente sottoscritti dal presidente della riunione del Consiglio e dallo stesso Segretario.

## **ARTICOLO 26**

**26.1.-** Il Presidente del Consiglio:

- a) ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale, come meglio precisato al successivo Art. 27;
- b) fermo quanto previsto dall'Art. 11, comma 4 dello Statuto, provvede alla convocazione dell'Assemblea;
- c) presiede l'Assemblea e sovrintende al suo svolgimento ed ai suoi lavori;
- d) convoca il Consiglio e ne presiede le adunanze, fissa l'ordine del giorno, tenuto conto anche delle proposte formulate dal Vice Presidente e dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti ed adottandosi perché i lavori del Consiglio si svolgano con adeguata dialettica tra tutti i componenti, con particolare riguardo alla dialettica tra il Consigliere Delegato e gli altri Consiglieri in modo da consentire al Consiglio di giungere a determinazioni e decisioni frutto del contributo meditato e attivo di tutti i Consiglieri;
- e) sovrintende al corretto ed effettivo funzionamento del governo societario ed attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza del sistema amministrativo contabile, organizzativo della Società, mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito dell'attività propria del Consiglio;
- f) cura i rapporti con il Consigliere Delegato e garantisce l'equilibrio dei poteri con particolare riferimento alle attribuzioni delegate in materia di gestione corrente; si pone come interlocutore del Comitato per il Controllo sulla Gestione e del suo Presidente, e dei Comitati di cui all'Art. 31; cura, d'intesa con il Consigliere Delegato, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società e sovrintende sempre d'intesa con il Consigliere Delegato alla correttezza dei rapporti con i Soci;
- g) formula proposte, previa consultazione con il Vice Presidente, in ordine agli indirizzi e progetti relativi alle iniziative culturali e benefiche della Società e del Gruppo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- h) chiede e riceve informazioni anche su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa, avendo comunque a tal fine accesso a tutte le funzioni aziendali;
- i) esercita tutti gli altri poteri, previsti dal presente Statuto, funzionali all'esercizio della sua carica.

**26.2.-** In caso di assoluta urgenza giustificata, e nell'impossibilità di tempestiva convocazione del Consiglio, il Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento dei predetti, il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio, ed in particolare in materia di erogazione del credito, fatta eccezione per le materie di competenza esclusiva del Consiglio. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio in occasione della sua prima riunione successiva.

## **ARTICOLO 27**

**27.1.-** La rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, avanti a qualsiasi

Tribunale di ogni ordine e grado, con la firma sociale libera spettano disgiuntamente al Presidente e al Vice Presidente.

**27.2.-** Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano disgiuntamente al Consigliere Delegato e al Direttore Generale, ove nominato, nelle materie agli stessi spettanti per Statuto e/o delegate dal Consiglio di Amministrazione.

**27.3.-** Il Presidente, il Vice Presidente del Consiglio, il Consigliere Delegato e il Direttore Generale, se nominato, hanno, singolarmente, facoltà di promuovere azioni giudiziarie per tutti gli atti riguardanti la gestione e l'amministrazione sociale, di presentare ricorso avanti a tutte le Autorità giudiziarie e giurisdizionali, le Autorità e le Commissioni Amministrative e Fiscali, di rilasciare procure alle liti generali e speciali con elezione di domicilio, anche per costituzione di parte civile.

**27.4.-** Il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere Delegato e il Direttore Generale, se nominato, singolarmente e nell'ambito dei loro poteri, potranno nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie.

## **ARTICOLO 28**

**28.1.-** E' in facoltà del Consiglio di accordare la firma sociale congiuntamente o singolarmente, con quelle limitazioni e precisazioni che riterrà opportune, ai dirigenti, ai quadri direttivi e ad altro personale delle sedi e delle dipendenze e di nominare anche procuratori con determinate facoltà.

**28.2.-** E' parimenti in facoltà del Consiglio di delegare ai soggetti indicati al comma precedente i propri poteri relativi alla cancellazione e riduzione di ipoteche, anche in ipotesi nelle quali esse non siano da porre rispettivamente in relazione alla estinzione ovvero ad una corrispondente diminuzione dei crediti vantati e garantiti.

## **TITOLO VIII CONSIGLIERE DELEGATO**

### **ARTICOLO 29**

**29.1.-** Il Consiglio, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, ed in particolare di quanto previsto nell'Art. 24, può delegare proprie attribuzioni, che non siano riservate dalla legge o dal presente Statuto alla sua esclusiva competenza ad uno dei suoi membri, che assume la qualifica di Consigliere Delegato, fermo quanto previsto per il caso di urgenza dall'Art. 26.2, o ad appositi comitati, composti da Consiglieri e/o dirigenti ed altresì, entro limiti predeterminati di importo, al Direttore Generale, ove nominato, a dirigenti, quadri direttivi, nonché ai preposti alle dipendenze.

**29.2.-** Per il compimento di singoli atti e negozi, il Consiglio potrà delegare poteri anche a singoli suoi membri.

### **ARTICOLO 30**

**30.1.-** Al Consigliere Delegato spetta, nei limiti delle proprie attribuzioni, nell'ambito sempre degli indirizzi generali, programmatici e strategici deliberati dal Consiglio di:

- a) sovrintendere alla gestione della Società e del Gruppo e curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) curare l'esecuzione della strategia della Società e del Gruppo;
- c) curare l'attuazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile determinato dal Consiglio;
- d) dare attuazione alle delibere ed indirizzi (ivi inclusi quelli strategici) del Consiglio di Amministrazione;
- e) determinare le direttive operative per la Direzione Generale;
- f) formulare al Consiglio, nei limiti delle proprie competenze, proposte in merito alla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo nonché alla predisposizione di piani industriali e/o finanziari e dei budget della Società e del Gruppo;
- g) proporre gli indirizzi in materia di ottimizzazione nell'utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottoporre al Consiglio il progetto di bilancio e le situazioni periodiche;
- h) proporre al Consiglio le designazioni (i) dei primi riporti gerarchici del Consigliere Delegato e (ii) degli organi di amministrazione e controllo e della direzione generale delle società del Gruppo, d'intesa con il

Presidente e il Vice Presidente del Consiglio.

**30.2.-** Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Consigliere Delegato si avvale dei Comitati di cui all' Art. 24.3, lett. d) ed e).

**30.3.-** Il Consigliere Delegato riferisce con cadenza di regola mensile e comunque trimestrale al Consiglio sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Il Consigliere Delegato riferisce altresì mensilmente al Consiglio sui risultati contabili della Società, delle principali società controllate e del Gruppo nel suo complesso. Sono fatti salvi casi di particolare urgenza in cui il Consigliere Delegato riferisce senza indugio.

## **TITOLO IX COMITATI ENDOCONSILIARI**

### **ARTICOLO 31**

**31.1.-** Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno, con funzioni istruttorie, consultive e propositive e, comunque, con le funzioni richieste dalla normativa *pro tempore* vigente, un Comitato Rischi, un Comitato Nomine, un Comitato Remunerazioni, un Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati nonché gli altri comitati previsti dalla normativa, anche regolamentare vigente determinandone competenze e regolamento di funzionamento. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti della normativa vigente, può accorpate le funzioni di uno o più comitati o prevedere competenze aggiuntive.

**31.2.-** I Comitati sono composti da 3 a 5 componenti ciascuno, tutti non esecutivi ed in maggioranza dotati dei requisiti di indipendenza di cui all' Art. 21; il Presidente di ciascun Comitato è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

**31.3.-** Il Presidente di uno dei Comitati di cui al presente articolo non può assumere la presidenza di un altro Comitato di cui all' articolo stesso.

**31.4.-** Il Presidente del Consiglio non può far parte di alcuno dei Comitati di cui al presente articolo.

**31.5.-** Il Comitato Rischi svolge funzione di supporto al Consiglio in materia di rischi e sistema di controlli interni.

Il Comitato Rischi scambia informazioni con il Comitato per il Controllo sulla Gestione. Ove non ne facciano parte, i componenti del Comitato Rischi, per le tematiche di competenza, possono comunque partecipare alle adunanze del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Almeno un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione partecipa alle riunioni del Comitato Rischi.

**31.6.-** La sostituzione dei componenti del Comitato Rischi deve essere debitamente motivata.

**31.7.-** Il Comitato Remunerazioni e il Comitato Nomine svolgono i compiti ad essi assegnati dal presente Statuto, dal Consiglio e dalla normativa *pro tempore* vigente. Il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati svolge i compiti ad esso assegnati dal Consiglio, dal regolamento previsto dall' art. 24.3, lett. 1) dello Statuto e dalla normativa *pro tempore* vigente.

**31.8.-** I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione non possono essere membri di comitati diversi dal Comitato Rischi e dal Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati.

### **ARTICOLO 32**

**32.1.-** Il Consiglio di Amministrazione può istituire altri Comitati con compiti istruttori, consultivi e propositivi determinandone di volta in volta composizione, poteri, remunerazione.

**32.2.-** In particolare il Consiglio può istituire un Comitato Strategico composto da alcuni suoi componenti con compiti esclusivamente consultivi di supporto sulla definizione degli scenari strategici, del *business model* e dei piani industriali. Al Comitato potranno essere invitati dirigenti della Banca o del Gruppo in funzione delle loro competenze. Il tutto nel più rigoroso rispetto delle competenze del Comitato Rischi.

## **TITOLO X COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE**

### **ARTICOLO 33**



**33.1.-** Il Comitato per il Controllo sulla Gestione svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente all'organo di controllo.

In tale ambito il Comitato:

- a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza, efficienza, funzionalità della struttura organizzativa della Società e del sistema di controllo interno, nonché del sistema amministrativo e contabile e sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, il tutto anche in relazione al Gruppo che fa capo alla Società;
- c) accerta l'efficacia di tutte le strutture e le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
- d) è specificamente sentito, oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la nomina e la revoca, su proposta del Comitato Rischi, dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo come definite dalla normativa di vigilanza (ivi incluso il Responsabile Antiriciclaggio), anche sulla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse);
- e) vigila sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;
- f) propone all'Assemblea la società di revisione cui attribuire la revisione legale dei conti e il corrispettivo per le relative prestazioni, ne vigila l'operato e intrattiene con essa i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;
- g) esercita i compiti assegnati dall'art. 19 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 al comitato per il controllo e la revisione contabile;
- h) riferisce tempestivamente all'Autorità di Vigilanza e alla Consob in merito a irregolarità gestionali e a qualunque violazione delle norme in tema di attività bancaria, ai sensi dell'art. 52, 1° comma, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e dell'art. 149, commi 3 e 4-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- i) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- j) riferisce sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio;
- k) previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, può convocare l'Assemblea, qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere;
- l) esprime pareri nei casi in cui la normativa vigente sull'organo di controllo lo richieda;
- m) svolge, in coerenza con la propria funzione di controllo, gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;
- n) opera in raccordo con gli organi di controllo delle altre società del Gruppo, scambiando ogni informazione utile;
- o) può avvalersi delle funzioni e strutture di controllo interno per svolgere e indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari. A tal fine, le funzioni e le strutture di controllo interno riferiscono anche al Comitato le proprie relazioni, i dati e le informazioni rilevanti, di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei suoi componenti, mediante adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali;
- p) si coordina con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con il Comitato Rischi per gli espletamenti e le informative di congiunto interesse;
- q) segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia;
- r) può chiedere e ricevere informazioni anche su specifici aspetti della Società e del Gruppo al Comitato di cui all'art. 24.3, lett. d) del presente statuto o a singoli suoi membri;

s) verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili. Particolare attenzione rivolge al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse.

**33.2.-** Spettano al Comitato o a singoli suoi componenti nei limiti e secondo le modalità consentite dall'art. 151-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: (i) i poteri di richiesta di notizie e informazioni agli altri Consiglieri o agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate, fermo restando che tali informazioni sono fornite a tutti i componenti del Comitato medesimo; (ii) il potere di richiedere al Presidente del Comitato la convocazione del Comitato stesso indicando gli argomenti da trattare; (iii) il potere, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, di convocare il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea ed avvalersi di dipendenti della Società per l'espletamento delle proprie funzioni. Al Comitato spetta altresì il potere di procedere in qualsiasi momento, anche attraverso un componente appositamente delegato, ad atti di ispezione e di controllo, nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi di controllo di società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

#### **ARTICOLO 34**

**34.1.-** Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza dei presenti, si convoca e funziona secondo il regolamento adottato dal Comitato stesso.

**34.2.-** Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche con mezzi di collegamento a distanza secondo quanto previsto dall'Art. 25.8 per le riunioni consiliari.

### **TITOLO XI DIREZIONE GENERALE**

#### **ARTICOLO 35**

**35.1.-** La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale, se nominato, e da altri componenti all'uopo nominati dal Consiglio di Amministrazione; tra i componenti la Direzione Generale viene altresì designato il membro al quale – in assenza o per impedimento del Consigliere Delegato e, ove nominato, del Direttore Generale – è attribuita la funzione vicaria, con pienezza di facoltà e poteri.

**35.2.-** I membri della Direzione Generale sono nominati con il voto favorevole di due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

**35.3.-** Il Direttore Generale, ove nominato:

- a) è il capo della struttura operativa;
- b) è il capo del personale;
- c) cura di regola (salvo diversa indicazione da parte degli organi amministrativi competenti) l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Consigliere Delegato;
- d) gestisce gli affari correnti in conformità con gli indirizzi degli organi amministrativi;
- e) ove non già Consigliere di amministrazione, assiste, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- f) cura il coordinamento operativo aziendale e di Gruppo.

### **TITOLO XII BILANCIO, UTILI E RISERVE**

#### **ARTICOLO 36**

**36.1.-** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

**36.2.-** L'Assemblea approva il progetto di bilancio di esercizio ed esamina il bilancio consolidato.

**36.3.-** Fermo quanto stabilito al comma 5, nei limiti degli utili distribuibili, l'Assemblea destinerà ad iniziative ed istituzioni aventi scopi benefici, umanitari, sociali, culturali ed artistici un importo pari al due per cento della parte distribuibile dell'utile netto risultante dal bilancio dedotti l'accantonamento a riserva

legale nella misura minima prevista dalla legge e le eventuali quote deliberate dall'Assemblea per la costituzione o l'incremento di riserve anche straordinarie o di altre riserve, secondo canoni di prudenza. In ogni caso detto importo non potrà essere superiore a dodici milioni di Euro.

**36.4.-** Il Consiglio, previa informativa ed illustrazione da parte del Presidente dello stesso, dà esecuzione alla delibera assembleare di cui al precedente comma nel rispetto degli indirizzi e dei progetti deliberati ai sensi del precedente Art. 26.1, lett. g), con particolare riguardo ai territori di riferimento del Gruppo anche per il tramite di fondazioni istituite dalla Società o alle quali quest'ultima aderisca.

**36.5.-** La destinazione dell'importo determinato ai sensi del precedente terzo comma non avrà luogo, in tutto o in parte, qualora tale destinazione possa in qualsiasi modo pregiudicare il pieno e incondizionato rispetto dei requisiti patrimoniali tempo per tempo richiesti alla Società dalle competenti Autorità di Vigilanza.

**36.6.-** Il rimanente viene ripartito quale dividendo da attribuire alle azioni, secondo deliberazione dell'Assemblea, la quale decide anche in ordine alla destinazione dell'eventuale eccedenza.

**36.7.-** Le riserve da utili e da valutazione formatesi con l'applicazione dei principi contabili internazionali non sono distribuibili tra i Soci nei casi previsti dalla legge.

**36.8.-** Il Consiglio, in accordo con il Comitato per il Controllo sulla Gestione, può deliberare la distribuzione, durante l'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa *pro tempore* vigente.

### **TITOLO XIII SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ**

#### **ARTICOLO 37**

**37.1.-** Nel caso di deliberazione assembleare concernente lo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria nomina i liquidatori determinandone i poteri, nonché le modalità di liquidazione, fatte salve le disposizioni di legge inderogabili e le autorizzazioni e prescrizioni previste dalle disposizioni di legge in materia.

**37.2.-** L'Assemblea straordinaria, con propria delibera, può revocare i liquidatori.

### **TITOLO XIV NORME TRANSITORIE**

#### **ARTICOLO 38**

Tutte le modifiche introdotte dall'Assemblea tenutasi in data ..... trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi sociali ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea del nuovo testo statutario, fatta eccezione per gli articoli 20, 21 e 22 che avranno applicazione fin dalla data di convocazione dell'Assemblea chiamata in ordine alla nomina dei nuovi organi sociali.